

altro erede, in virtù della formula: *tibi et filiis*, dandosi luogo a una sequela di successori preordinatamente indicati, come dissero i glossatori, *ex pacto et providentia*; finalmente un feudo *misto*, al quale si chiamano soltanto quei discendenti dell'investito, che sarebbero stati ad un tempo anche eredi: *tibi et heredibus de tuo corpore legitime descendantibus*. Sistema normale di successione era quello del feudo pazonato, onde dicevasi anche retto o proprio.

Finalmente, il feudo ha bisogno, anche nelle sue cessioni, di forme singolari, inerenti alla sua natura, poichè i singoli successori non derivano la loro qualità direttamente dall'ultimo investito, ma piuttosto dalla legge costitutiva del feudo e quasi dal primo investito. Perciò ogni nuovo possessore deve chiedere l'investitura al signore, prestargli il giuramento di fedeltà e pagare il laudemio. Il *laudemio*, detto anche *relevio*, è una prestazione, introdotta per consuetudine, e destinata a rafforzare, dapprima simbolicamente, poi con valore intrinseco, il negozio giuridico dell'investitura, come compenso del nuovo vassallo per il fatto di essere accettato (*laudare*) dal signore e di riottenere (*relevare*) il feudo, ch'era ricaduto nelle mani del legittimo titolare. Nel secolo XI, era rappresentato da un dono di cavalli ed armi; ma poi, a misura che il feudo guadagna carattere patrimoniale, assunse valore economico, fino a rappresentare, secondo i luoghi, un decimo o un ventesimo del valore del feudo, oppure mezz'annata o un'annata intera della rendita del bene feudale, contribuendo così a quello sfruttamento economico della istituzione, a cui il diritto italiano seppe così genialmente piegarla.

Più tardi, dopo le origini dello Stato moderno, il feudo, privato d'ogni autonomia (§ 115), venne sempre più accostandosi al fedecomesso, a cui aveva ispirato qualche forma; sicchè restò soltanto come dignità di ufficio, per il governo delle terre dipendenti, e come tale ritornò alle forme originarie della indivisibilità,